

**RENDITE C.RAI.P.I.
CONVENZIONE N. 5.000.000
PER L'ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE**

TRA

C.RAI.P.I. - CASSA DI PREVIDENZA - FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SOCIETÀ PER AZIONI E DELLE ALTRE SOCIETÀ' DEL GRUPPO RAI – con Sede Legale in Roma, Viale Mazzini, 14, iscritto all'Albo dei Fondi Pensione (sezione speciale I – Fondi Pensione preesistenti con soggettività giuridica) tenuto dalla COVIP al n. 1309 (di seguito denominato "Contraente");

E

HELVETIA VITA S.p.A. – Helvetia Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., Compagnia appartenente al Gruppo Assicurativo Helvetia con Sede Legale in Milano, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano (MI), autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con Provv. ISVAP n. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288) ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n.1.00142 (di seguito denominata Società);

VIENE STIPULATA LA SEGUENTE CONVENZIONE

Art. 1 – Oggetto

Il Contraente e la Società si accordano per la stipula di una assicurazione collettiva sulla vita nella forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile.

In detta assicurazione collettiva confluiranno i premi versati dal Contraente a favore di ogni soggetto aderente alla presente Convenzione. Ciascuno dei premi versati viene impiegato quale premio unico per l'erogazione di una delle prestazioni assicurate di cui al successivo Art. 4, secondo la scelta operata dall'aderente stesso.

Art. 2 – Assicurati

Sono Assicurati tutti gli iscritti al C.RAI.P.I. che aderiscono alla presente Convenzione per ottenere in tal modo la corresponsione di una rendita vitalizia immediata rivalutabile al momento in cui abbiano maturato i requisiti per il riconoscimento del trattamento pensionistico di Legge.

Ogni Assicurato è titolare di una propria posizione di rendita vitalizia immediata (di seguito denominata "Applicazione Individuale") all'interno della Convenzione.

Art. 3 – Beneficiari

Beneficiari dell'assicurazione, per ogni singola Applicazione Individuale, sono l'Assicurato stesso ovvero, al verificarsi del decesso dell'Assicurato:

- il Beneficiario designato (limitatamente alla durata del periodo di pagamento certo), in caso di rendita vitalizia immediata rivalutabile su testa singola pagabile in modo certo, alternativamente, per i primi cinque o dieci anni, di cui al successivo Art. 4 punto 2;
- la testa reversionaria (seconda testa), in caso di rendita vitalizia immediata rivalutabile su due teste, di cui al successivo Art. 4 punto 3.

Art. 4 – Prestazioni assicurate

La presente Convenzione consente ad ogni Assicurato di scegliere una delle seguenti forme di rendita vitalizia immediata rivalutabile:

1. **Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico su testa singola:** per tale forma assicurativa la garanzia consiste nell'impegno della Società di pagare la rendita assicurata posticipata, annualmente rivalutata, a partire dalla data di decorrenza della singola Applicazione Individuale e finché l'Assicurato sia in vita;
2. **Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico su testa singola pagabile in modo certo, alternativamente, per i primi cinque o dieci anni:** per tale forma assicurativa la garanzia consiste nell'impegno della Società di pagare la rendita assicurata posticipata, annualmente rivalutata, a partire dalla data di decorrenza della singola Applicazione Individuale:
 - a) per i primi cinque o, alternativamente, per i primi dieci anni (in funzione della scelta effettuata dall'Assicurato nell'Applicazione Individuale), indipendentemente dalla sopravvivenza dell'Assicurato;
 - b) dopo il quinto o, alternativamente, dopo il decimo anno (in funzione della scelta effettuata dall'Assicurato nell'Applicazione Individuale) solo se l'Assicurato sarà in vita a tale data e sua vita natural durante;
3. **Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico su due teste:** per tale forma assicurativa la garanzia consiste nell'impegno della Società di pagare la rendita assicurata posticipata, annualmente rivalutata, a partire dalla data di decorrenza della singola Applicazione Individuale, finché l'Assicurato sia in vita, ed al suo decesso di pagare la suddetta rendita alla testa reversionaria, se sopravvive (seconda testa), sua vita natural durante, nella misura di reversibilità pattuita all'emissione dell'Applicazione Individuale stessa.
Si segnala che tra la prima testa e la seconda testa non possono esserci più di 15 anni di differenza.

La Società liquiderà le rate di rendita in via posticipata ai Beneficiari di cui al precedente Art. 3, secondo la rateazione (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale) prescelta dall'Assicurato all'atto della sottoscrizione della Scheda Individuale di adesione di cui al successivo Art. 6.

Mod. C-SI-RC-0 – Ed. 01/2020

Pagina 1 di 4



Art. 5 – Tariffe e basi tecniche

La Società calcola l'importo della rendita assicurata per ogni singola Applicazione Individuale sulla base dei tassi di premio determinati utilizzando le seguenti basi tecniche:

Demografiche:

Tavola demografica A62I (per impegni immediati), indistinta per sesso, costruita ipotizzando una popolazione composta per il 50% da maschi e per il 50% da femmine.

Applicazione, in ogni caso, dell'age-shifting (correzione dell'età), in funzione dell'anno di nascita:

Generazione dei nati	Correzione dell'età
Dal 1900 al 1907	+7
Dal 1908 al 1917	+6
Dal 1918 al 1921	+5
Dal 1922 al 1927	+4
Dal 1928 al 1938	+3
Dal 1939 al 1947	+2
Dal 1948 al 1957	+1
Dal 1958 al 1966	0
Dal 1967 al 1977	-1
Dal 1978 al 1989	-2
Dal 1990 al 2001	-3
Dal 2002 al 2014	-4
Dal 2015 al 2020	-5
Oltre il 2020	-6

Finanziarie:

Tasso di interesse effettivo annuo composto pari allo 0,00%, pre-attribuito in forma di tasso tecnico.

I tassi di premio utilizzabili ai fini delle forme di rendita vitalizia immediata rivalutabile previste dalla presente Convenzione sono riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A.

Art. 6 – Modalità di adesione alla Convenzione

L'adesione alla Convenzione si realizza con la compilazione da parte del Contraente e dell'Assicurato dell'apposita Scheda Individuale di adesione, resa disponibile dalla Società al Contraente, nella quale sono indicate:

1. la forma di rendita assicurata scelta dall'Assicurato;
2. le generalità anagrafiche e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'Assicurato;
3. la data di decorrenza dell'Applicazione Individuale della Convenzione;
4. il premio unico pagato dal Contraente – con evidenza dei costi applicati per il servizio prestato dalla Società nell'ambito della presente Convenzione – e la corrispondente rendita vitalizia immediata rivalutabile assicurata;
5. l'indicazione del codice IBAN e intestazione del conto corrente presso il quale si intende riscuotere le rate della rendita vitalizia immediata rivalutabile;
6. per la forma di rendita cui all'Art. 4 punto 3: l'indicazione della testa reversionaria e dell'aliquota di reversibilità;
7. per la forma di rendita cui all'Art. 4 punto 2: l'indicazione del Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato;
8. l'indicazione della rateazione di pagamento della rendita prescelta.

Le forme assicurative contemplate dalla presente Convenzione non prevedono alcun tipo di preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato.

Art. 7 – Pagamento del premio

Il premio assicurativo viene corrisposto in unica soluzione dal Contraente alla Società al momento dell'emissione di ogni singola Applicazione Individuale con le modalità indicate nelle Condizioni contrattuali contenute nel Set Informativo Mod. C-SI-RC-0 – Ed. 01/2020 (Allegato B).

La Società rilascerà al Contraente regolare quietanza di riscossione del premio.

Art. 8 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà effetto dalle ore 00.00 del 01/01/2020 e avrà durata pari a 7 anni. La Convenzione non prevede alcun diritto di recesso da parte della Società per tutta la durata della Convenzione stessa.

Resta fin d'ora stabilito che la presente Convenzione rimarrà comunque in vigore per le posizioni individuali di rendita presenti alla data dell'eventuale disdetta, sino all'estinzione delle stesse.

Art. 9 – Decorrenza delle singole applicazioni individuali ed età dell'Assicurato

La decorrenza delle Applicazioni Individuali della Convenzione è fissata dal Contraente all'atto della sottoscrizione da parte dello stesso e dell'Assicurato della Scheda Individuale di adesione di cui al precedente Art. 6.

L'età di ogni Assicurato alla data di decorrenza, deve intendersi l'età assicurativamente computabile e cioè: se dall'ultimo compleanno sono trascorsi meno di sei mesi, l'età è quella compiuta; se invece sono trascorsi più di sei mesi, l'età è quella prossima da compiere.



Art. 10 – Riscatto

Le forme assicurative contemplate dalla presente Convenzione non ammettono valore di riscatto.

Art. 11 – Pagamento della rendita

In via ordinaria l'Assicurato deve indicare sulla Scheda Individuale di adesione, di cui al precedente Art. 6, le coordinate bancarie del conto corrente presso il quale intende riscuotere le rate della rendita vitalizia immediata rivalutabile. Ogni eventuale successiva variazione deve essere comunicata tempestivamente alla Società. In difetto di tale comunicazione delle anzidette variazioni la Società non risponde di eventuali ritardi che dovessero verificarsi nella corresponsione delle rate della rendita.

La Società, inoltre, può richiedere con periodicità annuale al Contraente o all'Assicurato una certificazione di esistenza in vita, la cui eventuale mancata esibizione determina l'immediata interruzione del pagamento della rendita.

Art. 12 – Rivalutazione della rendita

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, la rendita assicurata, in vigore nel periodo annuale precedente, viene rivalutata nella misura e secondo le modalità indicate nella "Clausola di Rivalutazione" riportata nelle Condizioni contrattuali contenute nel Set Informativo.

Per le Applicazioni Individuali della presente Convenzione l'aliquota minima di partecipazione di cui al punto A della relativa "Clausola di Rivalutazione" viene stabilita al 95%.

Le rivalutazioni annuali della rendita assicurata restano definitivamente acquisite.

Art. 13 – Impegni del Contraente e della Società

Il Contraente si impegna ad eseguire i mandati ricevuti e a divulgare tra i propri iscritti i termini della Convenzione attraverso comunicazioni concordate, nei contenuti tecnici, con la Società.

Il Contraente si impegna altresì a gestire i rapporti con gli Assicurati per quanto riguarda la raccolta delle adesioni, la corresponsione del premio assicurativo, la consegna di eventuali comunicazioni, la sottoscrizione del modulo di assenso dell'Assicurato al trattamento dei dati personali (Reg. Eu 679/2016, art. 13).

Il Contraente si impegna inoltre a consegnare ad ogni Assicurato, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, il Set Informativo reso disponibile dalla Società.

L'informativa ai sensi del Reg. Eu 679/2016 con la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sarà consegnata all'Assicurato prima della sottoscrizione della Scheda Individuale di adesione di cui al precedente Art. 6.

La Società si impegna a comunicare annualmente al Contraente, per ogni singola Applicazione Individuale, l'importo della rendita assicurata rivalutata.

Il Contraente è tenuto ad avvisare tempestivamente la Società in relazione ad ogni eventuale cambio della propria sede legale.

Art. 14 – Normativa applicabile alla Convenzione

Per quanto non risulta esplicitamente regolato dalla presente Convenzione valgono le Condizioni contrattuali contenute nel Set Informativo e le norme di legge applicabili in materia.

Art. 15 – Modifiche alla Convenzione

Nel corso della durata della Convenzione potranno essere apportate modifiche alla stessa, previo accordo tra il Contraente e la Società, tramite l'emissione di apposite appendici di variazione, sempre che tali variazioni non siano in contrasto con le finalità della presente Convenzione, con le autorizzazioni e disposizioni ministeriali e/o delle Autorità di Vigilanza e con le Leggi che disciplinano le assicurazioni private.

Eventuali modifiche alle condizioni previste dalla presente Convenzione, comprese quelle relative alle basi tecniche, stabilite dai Competenti Organi di Controllo, saranno applicate alla Convenzione stessa a partire dalla sua prima ricorrenza annuale successiva alla data delle modifiche, salva diversa disposizione da parte dei suddetti Organi di controllo.


Art. 16 – Trasferimento di intermediario ed operazioni societarie straordinarie

La Società fornirà al Contraente e ad ogni Assicurato (anche per il tramite del Contraente) apposita informativa entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di efficacia della modifica in caso di modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale.

In caso di trasferimento, anche parziale, del portafoglio, fusione o scissione del portafoglio stesso l'impresa che avrà acquisito il contratto fornirà al Contraente e ad ogni Assicurato (anche per il tramite del Contraente) apposita informativa entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento o dell'avviso dell'IVASS. In tal caso, la comunicazione scritta riporterà informazioni in merito alla nuova denominazione sociale ed alla sede dell'impresa che ha acquisito il contratto, fermo restando quanto previsto al precedente Art. 8.

Roma, il 30.7.2020

C.R.A.I. P.A.


C.R.A.I. P.A.
Il Presidente
Franco Raimondo Boccia
Il Presidente
Franco Boccia

Signed by Francesco Vittorio L.

Helvetia Vita S.p.A.

Signed by Roberto Girelli

on 14/07/2020 15:12:46 CEST

on 14/07/2020 13:11:01 CEST

L'Amministratore Delegato
Francesco La Gioia

Il Dirigente Procuratore
Roberto Girelli

Mod. C-SI-RC-0 – Ed. 01/2020

Helvetia Vita S.p.A.

Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.

Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Prov. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001

(G.U. n° 288 del 12/12/2001)

Il Contraente si impegna a richiedere ad ogni Assicurato, ai sensi dell'art. 1919 del codice civile, il consenso alla stipula della copertura sulla propria vita.

Il Contraente dichiara, inoltre, che il contratto non rientra tra le tipologie di cui al Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per i quali è previsto l'obbligo di richiedere il codice identificativo di gara (CIG) all'AVCP nonché l'assoggettamento alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.).

Roma, il

30.7.2020

C.R.A.I.P.I.
Il Presidente
(Avv. Franco Raimondo Boccia)

Il Presidente – Franco Boccia

Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto il Set Informativo Mod. C-SI-RC-0 – Ed. 01/2020, redatto conformemente alla vigente normativa IVASS.

Roma, il

30.7.2020

C.R.A.I.P.I.
Il Presidente
(Avv. Franco Raimondo Boccia)

Il Presidente – Franco Boccia

Il Contraente dichiara, infine, di aver preso esatta conoscenza del Set Informativo Mod. C-SI-RC-0 – Ed. 01/2020 e di approvare, specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli:

- della presente Convenzione: 4, 6, 7, 10, 11, 14 e 16;
- delle Condizioni contrattuali: Art. 3 concernente le limitazioni della copertura.

Roma, il

30.7.2020

C.R.A.I.P.I.
Il Presidente
(Avv. Franco Raimondo Boccia)

Il Presidente – Franco Boccia

Impegno a fornire l'informativa

L'Interessato si impegna a fornire, in nome e per conto del Titolare e conformemente al testo ricevuto, l'informativa prevista dall'art. 13 del Reg. UE 679/2016, agli eventuali altri interessati di cui lo stesso abbia comunicato o comunicherà al Titolare i dati personali.

Roma, il

30.7.2020

Interessato/Contraente
C.R.A.I.P.I.
Il Presidente
(Avv. Franco Raimondo Boccia)

Il Presidente – Franco Boccia

Allegati:

Allegato A: Tariffario

Allegato B: Set Informativo "RENDITE C.RAI.P.I." contenente le Condizioni contrattuali